



*Città di Treviglio*  
*Provincia di Bergamo*

Prot. N. \_\_\_\_\_ 29904

**GIUNTA MUNICIPALE**

Deliberazione n. 399 \_\_\_\_\_

NON SOGGETTA AL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142

**OGG ETO**

**VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER L'ATTIVAZIONE DI DISCARICA DI RIFIUTI INERTI IN VIA PALAZZO PRESENTATA DALLA SOC. SO.GE.PA S.R.L. - PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 - COMMA 2 - D.P.R. 12.04.1996**

PRESIEDE LA SEDUTA IL SINDACO SIG. **LUIGI MINUTI**  
CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE Dott. **DOMENICO LOPOMO**

			PRESENTI	ASSENTI
<b>BONFICHI</b>	<b>Carla</b>	Vice Sindaco	SI	
<b>CELSI</b>	<b>Fabio</b>	Assess	SI	
<b>FRECCHIA</b>	<b>Alessandro</b>	Assess	SI	
<b>GATTI</b>	<b>Paolo</b>	Assess	SI	
<b>LINGIARDI</b>	<b>Francesco</b>	Assess	SI	
<b>POSSENTI</b>	<b>Francesco</b>	Assess		SI
<b>VITALI</b>	<b>Bruna</b>	Assess	SI	

## LA GIUNTA MUNICIPALE

- *PREMESSO* che:

- *la Soc. SO. GE. PA. con istanza pervenuta il 06.03.1998 prot. 7394 ha richiesto autorizzazione per l'attivazione di discarica di rifiuti inerti in Via Palazzo oltre all'utilizzo di impianto di frantumazione di materiale da demolizione per realizzazione del sottofondo della discarica;*

- *la richiesta in argomento è finalizzata al riempimento di esistente cava dismessa oggetto di recupero ambientale (autorizzazione Giunta Provinciale n. 853 del 20.07.1995) mediante l'utilizzo dei seguenti materiali:*

- \* materiali provenienti da opere di sbancamento e da demolizione;*
- \* materiali contenenti cemento-amianto;*
- \* fanghi filtro palabili;*

- *la conferenza di servizio del 19.03.1998 indetta dalla Provincia evidenziava alcune problematiche in ordine alla realizzazione e gestione della discarica ed in particolare la necessità di approfondimenti in merito all'escursione della falda, il non idoneo accesso dell'area, il contrasto dell'insediamento con il vigente P.R.G. che destina l'area a "zona di salvaguardia ambientale E2 ", ulteriori chiarimenti in merito ai materiali da porre a dimora, alla distanza della discarica dalle abitazioni presenti;*

- *la Soc. SO. GE. PA. in data 05.08.1998, 21.09.1998, 23.11.1998 e 14.12.1998 integrava e modificava l'istanza del 06.03.1998 eliminando i materiali di cemento-amianto dall'elenco dei rifiuti da smaltire sostituendo gli stessi con pari quantitativo di inerti provenienti da scavi e demolizioni;*

- *il Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 17.12.1998 si è espressa in ordine all'assoggettabilità dell'istanza 06.03.1998 a valutazione di impatto ambientale;*

- *RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 25.11.1998 (trasmessa alla Provincia il 14.12.1998) che, a seguito di ordine del giorno presentato da un Consigliere Comunale, esprimeva parere contrario alla realizzazione di discarica di inerti da parte della ditta SO. GE. PA. S. r. I.;*

- *VISTA l'istanza della Soc. SO. GE. PA. presentata alla Regione Lombardia il 16.08.2000 per l'emissione del parere di compatibilità ambientale ai sensi del D.P.R. 12.04.1996, nonchè della L. R. 03.09.1999, n. 20 in ordine all'insediamento della discarica di inerti da attivare in Via Palazzo, pervenuta al Comune di Treviglio per conoscenza in data 16.08.2000 prot. 4963;*

- *RICHIAMATO l'art. 5 - comma 2 - del D. P. R. 12.04.1996 che prevede l'emissione del parere di competenza comunale entro 60 (sessanta) giorni da ricevimento del progetto e dello studio di impatto ambientale;*

*- ACQUISITI i pareri di cui all'art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142, modificata ed integrata, qui allegati;*

*CON VOTAZIONE-UNANIME ESPRESSA PER A LZA TA DI MANO;*

*DELIBERA*

*DI CONFERMARE il parere negativo espresso dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 84 del 25.11.1998 in ordine all'insediamento di discarica per rifiuti inerti in Via Palazzo.*

*DI ESPRIMERE inoltre parere contrario per i seguenti motivi:*

*- contrasto con il vigente P. R. G. che destina l'area a "zona di salvaguardia ambientale E2*

*- previsione di smaltimento di rifiuti di cemento - amianto non previsto dal progetto per l'attivazione della discarica presentato il 19.02.1998 ed integrato il 5-8 e 23.11.1998;*

*- mancata risoluzione della viabilità di ingresso e di uscita sulla statale 472 della strada servente l'area in argomento. Infatti la trattazione ritenuta superficiale dell'impatto relativo al traffico, non ha evidenziato l'inidoneità dell'accesso all'area sia per il ridotto calibro stradale (circa m. 3, 00) e sia dell'immissione ed emissione di detta strada dalla S.S. n. 472 in corrispondenza di curva pericolosa. Si evidenzia che lo studio presentato si è limitato ad una semplice individuazione delle principali arterie del territorio classificandole peraltro in modo errato e a rinviare la mitigazione dell'impatto (misure compensative) ad ipotetica "regolamentazione del traffico " e "misure indennizzative per manutenzione Via Palazzo ";*

*- il flusso di automezzi pesanti stimato in circa 15 - 25/giorno (pag. 57 relazione ill.) non tiene conto dei flussi esistenti come non tiene conto degli ulteriori flussi per effetto della prevista installazione di impianto di frantumazione.*

*Anche la documentazione fotografica relativa all'accesso dell'area (Foto 7) è errata; quanto rappresentato si riferisce all'accesso ad area di altra proprietà;*

*- mancata definizione della quota di massima escursione storica della falda, in contrasto con gli studi prodotti precedentemente dalla Società. La definizione in m. 7 - 8 del piano campagna del massimo livello di escursione della falda stabilito tenendo conto di studio effettuato nel 1982 su più vasta area (comprensorio 12) contrasta con quanto definito dalla stessa Società con il progetto di recupero ambientale dell'area in argomento (autorizzazione Giunta Provinciale n. 853 del 20.07.1995) dove aveva stabilito, riferendosi sempre allo studio del 1982, che la massima escursione della falda oscilla da m. 118 s.l. m. nel periodo estivo a m. 114.50 s. l. m. nella stagione primaverile.*

*Presenza nella zona di abitazioni ubicate a distanza inferiore a m. 100.00 dal perimetro della discarica.*

*Mancata definizione dell'altezza dell'argine antirumore in terra e conseguente non definizione del possibile abbattimento rumori; l'argine è peraltro previsto solo a protezione dell'abitazione in lato sud-ovest (m. 25.00 dalla discarica) e non anche in lato ovest per presenza di altra abitazione a m. 35 dalla discarica stessa.*

*Mancata definizione del grado di permeabilità dello strato di argilla previsto sul fondo e a protezione soprastante ad avvenuto riempimento della discarica in particolare nella zona dove è prevista la messa a dimora del materiale di cemento-amianto nonché dei fanghi filtro palabili e gesso.*

*Contrasto in ordine ai quantitativi di fanghi filtro palabili da porre a dimora rilevato dalla tabella riportata dalla relazione tecnica rispetto a quanto indicato dall'elaborato grafico (Tav. 4)*

# PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53  
della Legge 8 giugno 1990 n. 142,

il sottoscritto Dirigente della

**RIPARTIZIONE**

*Edilizia privata- Ecologia ed ambiente*

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE**  
in ordine alla  
**REGOLARITÀ TECNICA**  
della proposta di  
deliberazione qui allegata.

Trovisglio, addì .....8 sett 2000

IL DIRIGENTE DE RIPARTIZIONE



# PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53  
della Legge 8 giugno 1990 n. 142,

il sottoscritto Dirigente della  
**Ripartizione Bilancio e**  
**Programmazione Economica**

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE**  
in ordine alla  
**REGOLARITÀ CONTABILE**  
della proposta di  
deliberazione qui allegata.

Trovisglio, addì .....20/09/2000



IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE